

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 10 dicembre 2009

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2009.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta per l'adozione del testo base per il seguito dell'esame nella seduta già prevista per domani.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che il dibattito sul tema della cittadinanza finora svolto abbia perso di vista il suo oggetto. Intende dunque svolgere alcune considerazioni su basi scientifiche. Ricorda, preliminarmente, che se è vero che la Costituzione italiana non definisce la nozione di cittadinanza è anche vero che non la definisce perché la presuppone, essendo, tale nozione, ovvia in uno Stato liberale con tradizione di diritto romano. Pertanto, nel momento in cui si decidesse di modificare la nozione di cittadinanza occorrerebbe intervenire sulla stessa carta costituzionale. Questo non sarebbe un problema se vi fosse, intorno ad una nuova nozione di cittadinanza, un *idem sentire* largamente condiviso e se i gruppi che chiedono di rivedere la nozione di cittadinanza non fossero gli stessi che hanno più volte sostenuto l'intangibilità della prima parte della Costituzione. Sottolinea, poi, che la nozione di cittadinanza presupposta dalla Costituzione italiana, come dalle altre costituzioni di Stati liberali, non è priva di rilevanza internazionale: basti pensare che il Trattato di Maastricht ha previsto che è cittadino dell'Unione europea chi ha la cittadinanza di uno Stato membro. Il che significa che anche l'Unione europea aderisce alla nozione di cittadinanza propria della tradizione costituzionale europea. In questa tradizione la cittadinanza implica l'appartenenza ad uno Stato e ad una nazionalità, dunque l'appartenenza ad un territorio. Non si è cittadini europei, secondo il Trattato di Maastricht, perché si partecipa alla vita di una comunità o si svolge attività imprenditoriale su un territorio o si pagano le imposte: si è cittadini europei perché si è cittadini di uno Stato membro, ossia perché si appartiene alla comunità di un territorio. Si aggiunga che la cittadinanza non è un diritto: è, piuttosto, un *munus*, ossia è un complesso di diritti e doveri. La Costituzione italiana lo dice chiaramente: il cittadino, non lo straniero, ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; il cittadino, non lo straniero, ha il sacro dovere di difendere la patria.

Rileva, poi, che, oltre ad essere *munus*, e non diritto, la cittadinanza ha tipicamente un carattere premiale: non per nulla la cittadinanza è «concessa». Chi chiede la cittadinanza è portatore di un interesse legittimo, seppur qualificato, non di un diritto soggettivo. La cittadinanza è il coronamento e il premio di un percorso di integrazione e di inserimento di un soggetto straniero nella comunità nazionale. Sostenere qualcosa di diverso contrasta con lo spirito dello Stato liberale e con il sottostante contratto sociale. La confusione nasce, a suo avviso, dal parlare della cittadinanza come insieme dei «diritti di cittadinanza», intendendo con ciò i diritti inviolabili della persona o anche, secondo una definizione della Arendt, il diritto ad avere diritti. Non è, invece, dalla cittadinanza che

discendono i diritti inviolabili. La Costituzione italiana garantisce tali diritti ad ogni persona, non solo al cittadino. L'unico diritto che il cittadino abbia in più rispetto allo straniero è quello di votare. Si sostiene anche che la cittadinanza non possa essere negata a chi contribuisce, con il pagamento delle imposte, alla vita del Paese. Ciò non ha però alcun fondamento nella nozione di cittadinanza presupposta dalla Costituzione, la quale, all'articolo 53, stabilisce che tutti - tutti, e quindi anche gli stranieri - sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In altre parole, la Costituzione dà per scontato che si possa pagare le tasse senza essere cittadini. Osserva, infine, che un altro motivo di confusione nel dibattito sulla cittadinanza nasce dalla mancanza di chiarezza sui concetti di *ius sanguinis* e *ius soli*. Si tratta di due criteri di acquisto della cittadinanza parimenti validi. Il ricorso all'uno piuttosto che all'altro dipende dal contesto storico-sociale in cui si forma la nozione di cittadinanza propria di uno Stato: le società antropizzate utilizzano, per la trasmissione della cittadinanza, il criterio dello *ius sanguinis*; le altre, quello dello *ius soli*. La ragione è che lo Stato è formato da tre elementi costitutivi: la sovranità, il territorio, il popolo. Il terzo elemento, il popolo, o c'è o deve essere costituito. Per questa ragione gli Stati che, storicamente, hanno avuto l'esigenza di popolare ampi territori si sono affidati alla trasmissione della cittadinanza *iure soli*.

In conclusione, esprime l'auspicio che il suo intervento abbia portato qualche elemento di chiarificazione nel dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.